



**CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI N. XX BORSA/E DI STUDIO PER LA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN _____**

(art. 8, comma 1, legge 29 dicembre 2000, n. 401)

tra

La Facoltà di _____, C.F. n. _____, rappresentata dal Preside pro-tempore, nella persona del prof. _____, nato a _____ il _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Facoltà in Via _____, CAP _____ Roma, di seguito indicato come "Facoltà", sede amministrativa della Scuola di specializzazione in: _____

e

l'Azienda/Ente _____, con sede in _____ via _____ n. _____ CAP _____ Roma, C.F. _____ partita I.V.A. _____, codice ATECO _____ rappresentata dal Legale Rappresentante, dr. _____, di seguito indicato anche come "Finanziatore"

Il Finanziatore e la Facoltà di seguito anche congiuntamente indicate come le "Parti", singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

- La legge di bilancio n. 207/2024 ha introdotto all'art. 8 della legge 401/2000 il comma 1-bis che così dispone: "A decorrere dall'anno accademico 2024-2025, agli specializzandi di cui al comma 1 [laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi] è corrisposta, per tutta la durata legale del corso, una borsa di studio di importo pari a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.";
- Il MUR, con nota prot. n. 16142 dell'8/8/2025, ha precisato che nel contesto del rinnovato quadro normativo le Università, in ragione della capacità formativa delle singole scuole di specializzazione, possono prevedere, nei bandi annuali di ammissione, **posti aggiuntivi** rispetto a quelli a copertura statale, finanziati con fondi propri o con fondi acquisiti tramite altri soggetti pubblici, ivi comprese le Regioni, o privati a condizione che l'importo annuo sia in linea con quello finanziato dallo Stato ai sensi del comma 1-bis dell'art. 8 della citata legge 401/2000;
- Sapienza ha attivato per l'a.a. 2025/2026, presso la Facoltà di _____ la Scuola di Specializzazione in _____, della durata di XX anni;
- L'Azienda/l'Ente _____, ha mostrato interesse a stipulare una convenzione per il finanziamento di XX borsa/e di studio per la Scuola di Specializzazione in _____.

VISTO

Il vigente "Regolamento studenti dei corsi di specializzazione" dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati,

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Importo borsa di studio e impegni delle Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna borsa di studio ha un importo standard pari a € 4.773 lordi (euro quattromilasettecentosettantatre/00) **annuali** salvo eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti normativi.

Le modalità di pagamento sono differenziate se il finanziatore è una Azienda o un Ente pubblico; in tal caso:

SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI

OPZIONE 1 (Azienda)

Il pagamento dovrà essere anticipato per l'intera durata del corso di specializzazione ed effettuato entro e non oltre il 30 (trenta) ottobre dell'anno civile di stipula del presente Accordo in unica soluzione per il tramite di [Pago PA](#)¹ – selezionando: Pagamento Spontaneo e successivamente la voce: “Finanziamenti borse di specializzazione” dall'elenco delle tipologie di pagamento, specificando nella causale la destinazione dei fondi “borsa di specializzazione_nome Scuola di specializzazione”.

La ricevuta di avvenuto pagamento dovrà essere inviata tramite email all'indirizzo: segr.specializzazione@uniroma1.it.

oppure

OPZIONE 2 (Ente pubblico)

Il pagamento dell'intero ammontare della cifra per ciascuna borsa aggiuntiva avviene tramite Contabilità Speciale di Tesoreria Unica aperta presso la Banca d'Italia Conto Bankit: n° 15822; specificando nella causale la destinazione dei fondi “borsa di specializzazione_nome Scuola di specializzazione” entro e non oltre il 30 (trenta) ottobre dell'anno civile di stipula del presente Accordo.

Il Referente dell'Azienda per la stipula dell'Accordo è Email
.....
PEC.....Telefono.....Cellulare.....

Sapienza si impegna:

- a mettere a bando la/le borsa/e di studio per la frequenza alla Scuola di Specializzazione in
- a comunicare, terminate le procedure concorsuali, il nominativo del/dei vincitore/i assegnatari/o delle/a borse/a.
- a erogare la borsa di studio finanziata dall'Azienda/Ente al candidato, acquisiti i fondi versati dalla Parte finanziatrice.

Articolo 3 – Assenza, decadenza, rinuncia specializzandi

Qualora la borsa di studio non possa essere assegnata per mancanza di candidati idonei nella graduatoria di merito del concorso, la Facoltà ne darà comunicazione scritta al Finanziatore al termine del concorso e la presente Convenzione si intenderà risolta.

La Facoltà comunicherà al Finanziatore, all'indirizzo pec [redacted] l'eventuale decadenza del/della specializzando/a deliberata dal Consiglio della Scuola o la rinuncia da parte dello specializzando/a

¹ Home page Sapienza: <https://www.uniroma1.it>, cliccare in basso a destra su Pagamenti PAGOPA (<https://uniroma1.pagoatenei.cineca.it/frontoffice/home>)



medesimo sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio.

Dalla data della suddetta comunicazione, la presente Convenzione si intenderà risolta.

Le somme di cui all'articolo 2 della presente Convenzione già versate e non utilizzate a causa di successive rinunce, decadenze o cessazioni, con modalità appositamente concordate tra le Parti, verranno restituite al Finanziatore.

Restano in ogni caso salvi i pagamenti per le rate di borsa già corrisposte mensilmente allo/a specializzando/a o da corrispondere in forza di obbligazioni già maturate e non ancora eseguite (quali, a titolo meramente esemplificativo i ratei della borsa già maturati ma non ancora erogati).

Articolo 4 – Svolgimento attività e supervisione

Per quanto concerne lo svolgimento del Corso di Specializzazione, i doveri e la posizione degli specializzandi, si applicano le disposizioni vigenti in materia e del vigente "Regolamento studenti dei corsi di specializzazione" dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza.

Il Finanziatore potrà essere coinvolto nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università.

La borsa di studio finanziata sulla base della presente Convenzione è soggetta alla stessa regolamentazione di quelle finanziate con fondi statali nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. Il conferimento di tale borsa non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con la Facoltà o con il Finanziatore né a trattamenti o riconoscimenti, neppure a valutazione utile ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

Al tutore universitario, designato da Consiglio della Scuola, sarà affiancato un supervisore esterno, afferente al Finanziatore, responsabile della supervisione dell'attività svolta dallo specializzando/a presso quest'ultimo.

Articolo 5 – Ospitalità aziendale e sicurezza

Il Finanziatore può ospitare lo specializzando all'interno delle proprie strutture e a mettere a sua disposizione **qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc..**

Le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo dei medesimi.

Il Finanziatore, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- il Finanziatore è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 in tema di "*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*";
- sul Finanziatore ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008, nonché di rendere disponibili i dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti, per i periodi in cui lo specializzando svolgerà attività presso le strutture del Finanziatore, in conformità con quanto previsto nella Convenzione.

Lo specializzando/a è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Finanziatore, e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Articolo 6 – Polizze assicurative e infortuni

La Facoltà dichiara che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha stipulato le seguenti coperture assicurative in favore degli specializzandi immatricolati ed iscritti ai propri corsi di studio:

- Polizza "Responsabilità Civile verso Terzi"
- Polizza infortuni

La Facoltà dichiara altresì che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" garantisce la copertura assicurativa degli specializzandi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e



successive modificazioni e integrazioni. Si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003).

In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, si conviene che la Parte presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l'evento immediatamente all'altra Parte:

- per il Finanziatore a: [REDACTED]
- per l'Università di Roma "La Sapienza", Settore Affari Generali - Ufficio Affari Patrimoniali ed Economici - Area APSE assicurazioniAteneo@uniroma1.it.

Le Parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio – riservandosi di apportare variazioni, ove necessario in osservanza delle condizioni normative e dei massimali assicurati.

Le polizze stipulate dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono pubblicate nel sito web dell'Ateneo nella pagina <https://www.uniroma1.it/it/pagina/polizze-assicurative-studenti>

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 7 – Dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Dipartimento/Facoltà.

In particolare, si precisa che:

- a) Le categorie di persone interessate al trattamento sono: studenti, professori e ricercatori.
- b) La finalità del trattamento dei dati personali è esclusivamente lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.
- c) Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per la finalità sopra indicata.
- d) Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati e un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti ai sensi del Reg. UE n. 2016/679.
- e) Le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- f) Le Parti, in qualità di Responsabili del trattamento, si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33, comma 3, Reg. UE n. 2016/679.

Articolo 8 – Durata

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, la presente Convenzione ha decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e durata pari a quella della Scuola di Specializzazione di cui in premessa, decorrente dall'anno accademico 2025/2026.

Articolo 9 – Firma digitale



La presente Convenzione, sottoscritta con firma digitale, è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 1, commi 353 e 354 della Legge 266/2005 trattandosi di fondi trasferiti, a titolo di contributo, per il finanziamento della ricerca e verrà registrata dalla parte che ne abbia interesse.

Articolo 10 – Controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione, dall'applicazione e/o alla validità della presente Convenzione. In caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole della vertenza, le predette controversie saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma,

Per la Facoltà

Per il Finanziatore
